

Scuola di specializzazione  
per le professioni legali

**Primo anno:**

**DIRITTO PROCESSUALE DI FAMIGLIA**

**FISCIANO 14-16/5/2014**



# FILIAZIONE DOPO LA RIFORMA

Laura Landi



avv. Laura Landi

# **Il testo approvato definitivamente dalla Camera**

il 27 NOVEMBRE 2012

È DIVENTATO LEGGE N. 219 DEL 10.12.2012

## **Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali**

Publicata in G.U. IL 17.12.2012 N. 293

Entrata in vigore l'1.1.2013



# **DECRETO LEGISLATIVO**

**N. 154 DEL 28 DICEMBRE 2013**

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione,  
a norma dell'art. 2 della L. 10.12.2012 n. 219

**(G.U. n. 5 del 8.1.2014 in vigore dal 7 febbraio 2014)**

Esaminiamo di seguito le modifiche al c.c. introdotte dal D.Lsg n 154

Ove per motivi sistematici richiameremo l'attenzione su qualche introduzione effettuata dalla L. 219, viene indicato



# Doveri verso i figli

Art

147

C.C.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare **ed assistere moralmente** i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 bis

# Diritti e doveri del figlio (L. 219/12)

Il figlio ha il dovere di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Art. 448 bis

Nessun obbligo di prestare alimenti al genitore nei cui confronti è stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità

Ex art.  
148 c.c.

Art  
315  
bis  
C.C.



# Concorso nel mantenimento

I coniugi **genitori** devono adempiere l'~~obbligazione~~ prevista nell'articolo precedente ai loro **obblighi nei confronti dei figli** in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la **modificazione** e la revoca del provvedimento

Art  
316  
bis  
C.C.

Ex art.  
148 c.c.

# Altre novità

**Rapporto con i nonni:**  
è sostituito l'art. 316 bis.

**Ascolto del minore:**  
è introdotto l'art. 336 bis c.c.



## **Novità:** introduzione di un articolo dedicato al **rapporto con gli ascendenti**


*Art. 317 bis c.c.:*

*Rapporto con gli ascendenti*

Gli ascendenti **hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.**

L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto **può ricorrere al giudice** del luogo di residenza abituale del minore **affinché siano adottati i provvedimenti più idonei** nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'art. 336 II co.





# Novità: introduzione di un articolo dedicato all'**ascolto**

*Art. 336 bis c.c.:*

*Ascolto del minore*

Il minore che abbia compiuto gli **anni dodici** e anche di età inferiore ove capace di discernimento è **ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato** nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L'ascolto è **condotto dal giudice**, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari.

I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, **sono ammessi** a partecipare all'ascolto **se autorizzati dal giudice**, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.


Prima di procedere all'ascolto **il giudice informa** il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video



A painting depicting several hands of different ages and skin tones reaching towards a central orange. The scene is set against a background of green leaves and other oranges, suggesting a market or a shared meal. The style is detailed and somewhat somber, with a focus on the tactile nature of the hands and the fruit.

# Come la riforma ha modificato l'affidamento condiviso





# Esercizio delle responsabilità genitoriali di genitori non conviventi

[www.avvocatolauralandi.it](http://www.avvocatolauralandi.it)

- **Gli artt.**
- **155 bis-sexies c.c.**
- **vengono trasposti**
- **agli art.**
- **337 bis-octies**



## Novità

*Art. 337 ter c.c.:*

*Provvedimenti riguardo ai figli  
(PRIMA ART. 155)*

- ❑ Si richiama la possibilità dell'**affidamento familiare**, anche d'ufficio con trasmissione del provvedimento al giudice tutelare.
- ❑ Possibilità di **modifica dell'affidamento** qualora il genitore non si attenga alle impartizioni del giudice



## Novità

*Art. 337 ter c.c.:*

*Provvedimenti riguardo ai figli  
(PRIMA ART. 155)*

- ❑ I genitori decidono di comune **accordo** la **scelta della residenza abituale**

*È infatti inserito questo argomento nelle decisioni di maggiore interesse (insieme all'istruzione, educazione e salute)*



## Novità

*Art. 337 quater c.c.:*

*affidamento ad un solo genitore ed  
opposizione all'affidamento  
condiviso (PRIMA ART. 155 BIS)*

- ❑ Si introduce nuovamente **l'esercizio esclusivo della responsabilità** (prima potestà) in caso di affidamento esclusivo.
- ❑ Salvo per le decisioni di maggior interesse.



## Novità

*Art. 337 sexies c.c.:*

*Assegnazione della casa familiare e  
prescrizioni in tema di residenza  
(PRIMA ART. 155 QUATER)*

Previsto il **risarcimento del danno**, in caso di  
esistenza di figli minori, qualora si verifichi **per la  
mancata comunicazione della residenza** all'altro  
genitore.



## Novità

*Art. 337 octies c.c.:*

*Poteri del giudice ed ascolto del minore (PRIMA ART. 155 SEXIES)*

In merito all'ascolto del minore si precisa che ove vi è accordo tra i genitori sulle condizioni riguardanti i figli il giudice non procede all'ascolto.

Se non in contrasto con l'interesse del minore o se manifestamente superfluo.

*È giusto???*



# Novità introdotte dalla L. 10.12.2012 n 219





Non più  
figli legittimi e figli naturali

avv. Laura Landi



Ma solo

«figli»



# Art 74: Parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite

Aggiunge:

... , sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta **matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso**, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti



## Art. 250. Riconoscimento

Il figlio  
nato

**fuori del matrimonio**

**Può essere riconosciuto** secondo le modalità dell'art. 254 dalla madre e dal padre

**anche se già uniti in matrimonio con  
altra persona all'epoca del  
concepimento.**

Il riconoscimento può avvenire tanto  
**congiuntamente** quanto **separatamente**



Età del riconosciuto

Se il figlio ha compiuto i  
**quattordici anni** (prima sedici)

**Il riconoscimento  
non produce effetto  
senza il suo assenso.**



**Principio**




**il consenso  
non può essere rifiutato  
se risponde all'interesse del figlio**




# Opposizione al riconoscimento

qualora il **consenso** dell'altro genitore  
sia **rifiutato**



Il genitore ricorre



al giudice



segue

## Il giudice

### *Letto il ricorso*

Fissa un termine per la notifica del ricorso al genitore che rifiuta il consenso a che il ricorrente riconosca

**Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica**

**Il giudice decide con sentenza**

nuovo



segue

**Se viene proposta opposizione**

**Il giudice**

**Dispone l'audizione del minore ultradodicesimo<sup>1</sup>, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione<sup>2</sup>,**

**Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262**

**1 (o anche di età inferiore, ove capace di discernimento)**

**2 salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata**



segue

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età **salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio** (nuovo)





# Art. 251. Autorizzazione al riconoscimento prima: «**Riconoscimento di figli incestuosi**»

**Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta**

Prima

non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

Ora

**può essere riconosciuto  
previa autorizzazione del  
giudice avuto riguardo  
all'interesse del figlio e  
alla necessità di evitare  
allo stesso qualsiasi  
pregiudizio.**



# Art. 258. Effetti del riconoscimento

prima

ora

Effetti solo nei confronti del genitore

**Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso**

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. L'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 82. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.



# Art. 276. Legittimazione passiva

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi

ORA

In loro **manca**za, la domanda deve essere proposta nei **confronti di un curatore nominato dal giudice** davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse



# Art. 315

Doveri del figlio verso i genitori.

prima

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa

Stato giuridico della filiazione

ora

**Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico**



Art. 315 bis

## Diritti e **doveri** del figlio

Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve **rispettare** i genitori e deve **contribuire**, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, **al mantenimento della famiglia finché convive con essa**



# Art. 448-bis. Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli

Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi **non sono tenuti** all'adempimento dell'obbligo di **prestare gli alimenti** al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la **decadenza dalla potestà** e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione



# La legittimazione

[www.avvocatolauralandi.it](http://www.avvocatolauralandi.it)

Sezione II

Della legittimazione dei figli naturali

**è abrogata**



# Art. 11 della riforma

NEL CODICE CIVILE, LE PAROLE:  
«FIGLI LEGITTIMI» E «FIGLI NATURALI»,  
OVUNQUE RICORRONO,  
SONO SOSTITUITE DALLA SEGUENTE:



«figli»



# DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE





# Art. 38 disp. Att.

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli

84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo **LA COMPETENZA, ANCHE PER I PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI DALLE DISPOSIZIONI RICHIAMATE NEL PRIMO PERIODO**, spetta al giudice ordinario

**Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.** Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale **competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero**, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. **Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni**

Non più

171,

194, l.c.,

250,

252,

262,

264,

316,

317bis





# RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

LEGGE N. 219  
DEL 10.12.2012



# Nuovo testo dell'art. 38

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 **resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso**, tra le stesse parti, giudizio di **separazione o divorzio** o **giudizio ai sensi dell'articolo 316** del codice civile; **in tale ipotesi** per tutta la durata del processo la competenza, **anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo**, spetta al giudice ordinario.



## Secondo comma

Sono emessi dal **tribunale ordinario** i **provvedimenti relativi ai minori** per i quali **non** è espressamente **stabilita la competenza** di una **diversa** autorità giudiziaria.

Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.



## Terzo comma


Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, **il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio**, sentito il pubblico ministero, e i **provvedimenti** emessi sono **immediatamente esecutivi**, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni <sup>(1)</sup>.



# Articolo 38 disp. att. c.c.

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt.:

- 84 autorizzazione al matrimonio del minore
- 90 assistenza del minore nella stipula di convenz.
- 330 decadenza dalla potestà
- 332 reintegra nella potestà
- 333 condotta pregiudizievole al figlio
- 334 rimozione dell'amministrazione
- 335 riammissione all'amministrazione
- 371 autorizzazione all'esercizio dell'impresa





# Competenze espunte

171 cessazione del fondo

194 Divisione dei beni della comunione

250 **Riconoscimento**


252 Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima

262 Cognome del figlio

264 Impugnazione da parte del riconosciuto

316 **Esercizio della potestà dei genitori**

317 bis **Esercizio della potestà**





# Giudizi de potestate

Dal DLgs n 145/13:  
«De responsabilitate»



# Art. 333 c.c.

Per i procedimenti di  
**relativi alle condotte pregiudizievoli  
dei genitori (Art. 333 c.c.)**

**Se pendono giudizi  
separazione/divorzio o ex art. 316 c.c  
La competenza è attratta  
per connessione oggettiva  
innanzi al giudice ordinario.**



# Attrazione indiretta del 330 c.c

In tale ipotesi (quando pendono sep/div o 316 cc)

**... anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo ...**

**Cioè anche 330**

Spetta al giudice ordinario